

FAQ Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”

REV. 01 del 01/04/2026

- 1. Per gli impianti di produzione di idrogeno, il bando all’articolo 2.3.1 secondo paragrafo, lettera b. prevede che debbano essere installati “(...) uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale del primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore”.**

Si domanda se il requisito di cui sopra può essere anche soddisfatto installando più elettrolizzatori in più aree “dismesse” idonee ma distanti tra loro, la cui somma della potenza complessiva sia almeno di 1 MW (ad esempio quattro elettrolizzatori da 250 kW collocati in altrettante aree dismesse distribuite sul territorio) oppure se sia obbligatorio che la potenza minima di ciascun elettrolizzatore da installare in ciascuna area “dismessa” sia di almeno di 1 MW.

Il requisito può essere soddisfatto se uno o più elettrolizzatori hanno una potenza nominale complessiva non inferiore a 1MW e non superiore a 10MW. La potenza nominale deve essere riferita al solo elettrolizzatore, senza considerare i sistemi ausiliari, compressione, stoccaggio, etc.

Pertanto, installando più elettrolizzatori in più aree dismesse la cui potenza complessiva è pari a 1MW, il requisito è soddisfatto.

- 2. Relativamente al progetto di “Sviluppo sperimentale” si chiede se sarà messo a disposizione una modulistica/format standard per la descrizione delle attività, delle azioni e dei quadri economici.**

No, non saranno forniti moduli standard per la presentazione dei progetti. Sarà possibile utilizzare moduli anche di altre programmazioni (es. Horizon, bando SWICH, etc.) a discrezione dei proponenti, purché siano presenti tutti i contenuti indicati nell’Appendice A dell’Avviso.

- 3. Sono ammessi il leasing o la locazione finanziaria di veicoli a emissioni zero?**

No, non sono ammessi.

Si richiama infatti quanto disposto al paragrafo 2.5 dell’Avviso:

“Le spese devono rispettare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:

a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione); (...)

Non sono in nessun caso ammesse le spese: sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; (...)”

- 4. Può essere utilizzato solo l’idrogeno prodotto nell’ambito del progetto bandiera oppure anche altro idrogeno di provenienza esterna?**

Si richiama quanto disposto al paragrafo 2.3.2: “Per “progetto di uso dell’idrogeno” si intende un progetto volto a realizzare gli investimenti di utilizzo dell’idrogeno prodotto negli

impianti di cui al paragrafo 2.3.1, al fine di concretizzare il modello della “hydrogen valley”(“...”).

pertanto, per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi alla conclusione è possibile utilizzare idrogeno da fornitori esterni al partenariato progettuale se e solo se addizionale a quello prodotto nell’ambito del presente Avviso, per fabbisogni ulteriori a quelli prevedibili al momento di presentazione della domanda, e acquisito successivamente all’attivazione degli investimenti di produzione.

Si evidenzia che gli investimenti agevolati devono essere mantenuti per 5 anni.

5. In un progetto di Sviluppo Sperimentale, è ammissibile che un’impresa che non ha sede in Piemonte sia eleggibile ai contributi del “Progetto Bandiera” per lo sviluppo di una soluzione tecnologica (allo stadio di dimostratore “early market”), soluzione che sarà poi adottata nel corso e dopo la fine del progetto da una azienda Piemontese?

Tale azienda non Piemontese dovrebbe, ai fini di ricevere il beneficio, aprire una sede nel territorio regionale?

Le aziende non piemontesi devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti privati anche per il progetto di sviluppo sperimentale, con riferimento a quanto disposto dal paragrafo 2.1 dell’Avviso che in particolare si richiama nelle seguenti disposizioni:

“ a) (...) deve essere dimostrata la disponibilità di una sede sul territorio piemontese, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione (...);
(...)

k) la sede o l’unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva. Ai sensi dell’art. 1, c. 5, l. a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tuttavia richiedere l’agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data dell’erogazione dell’agevolazione; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell’apposita sezione relativa ai dati della sede dell’intervento (...).”

Stante la necessità di possedere i requisiti di cui sopra, è ammessa la collaborazione nell’ambito del progetto di sviluppo sperimentale purché essa avvenga tra partner che possiedono tali requisiti. Si precisa che la collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale deve essere formalizzata anche all’interno del partenariato del progetto bandiera, cui partecipano tutti i beneficiari delle agevolazioni richieste.

6. Un’impresa non piemontese è obbligata a sviluppare il progetto in collaborazione con almeno un’impresa e/ o un OdR regionale?

Un’impresa non piemontese può presentare domanda se dispone dei requisiti di cui al paragrafo 2.1 dell’Avviso. Si rimanda alla FAQ n.7.

7. Il requisito di costruzione dell’elettrolizzatore e dell’impianto asservito è strettamente vincolante? O, in alternativa, è possibile partecipare richiedendo solo il finanziamento per la stazione di compressione e lo stoccaggio? Se no, sono previsti nel prossimo futuro bandi regionali specifici per questo tipo di impianto?

La condizione dell'installazione di nuovo elettrolizzatore e impianti FER asserviti nel caso di idrogeno rinnovabile è condizione vincolante per l'ammissione della domanda di agevolazione.

Pertanto la sola installazione di stazione di compressione e stoccaggio dell'idrogeno in impianto esistente non è ammissibile.

8. Le stazioni di rifornimento agevolate nel progetto bandiera potranno distribuire idrogeno “non rinnovabile”? Inoltre, se una stazione di rifornimento dovesse entrare in esercizio prima degli investimenti di “produzione”, è possibile alimentare tale stazione con idrogeno di provenienza esterna?

Le stazioni di rifornimento agevolate sul presente bando devono rispettare i requisiti dell'articolo 36-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), che al punto 2 recita “Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, lo Stato membro ottiene dal beneficiario l'impegno che, al più tardi entro il 31 dicembre 2035, l'infrastruttura di rifornimento fornirà esclusivamente idrogeno rinnovabile”.

Dunque, fino al 31/12/2035 è ammesso l'impiego di idrogeno diverso da quello “rinnovabile”, ivi incluso il “bio-idrogeno” che può essere prodotto grazie alle agevolazioni di cui al presente Avviso.

Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/1804 (AFIR).

Relativamente alla provenienza dell'idrogeno prodotto, si rimanda alla FAQ n. 6.

9. è possibile agevolare l'acquisto di un trattore a idrogeno nell'ambito del progetto bandiera?

No, in quanto non rientra tra le categorie di “veicoli a emissioni zero” ammissibili ai sensi dell'art. 36-ter del Reg. (UE) n.651/2014, ovvero quelli definiti all'art. 2 punto 102 octies dello stesso Regolamento:

relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione;

relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE (“un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”, ndr).

Non è agevolabile neppure l'ammodernamento di un trattore alimentato a combustibili fossili in quanto esso non è un veicolo rientrante nelle categorie di cui all'art. 2 punto 102 nonies del Regolamento (ovvero “un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L”).

10. E' ammissibile l'uso di elettricità rinnovabile dalla prelevata rete per la produzione di idrogeno rinnovabile, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2023/1184 che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto? Occorre allegare alla domanda di

agevolazione idonea documentazione attestante l'approvvigionamento di energia elettrica FER da rete? **NEW**

~~No. Al par. 2.3.1 del Bando viene definita l'obbligatorietà degli impianti asserviti associati all'elettrolizzatore. La facoltà è solamente disponibile per i sistemi di stoccaggio di cui al punto e) del suddetto paragrafo.~~

Sì, è ammissibile l'uso di energia elettrica rinnovabile da rete per la produzione di idrogeno rinnovabile in conformità con le previsioni del Regolamento (UE) n.2023/1184.

Il ricorso all'energia elettrica rinnovabile da rete dovrà essere dimostrato tramite idonea documentazione da allegare alla domanda di agevolazione.

Il contributo dell'energia elettrica rinnovabile da rete dovrà essere considerato nell'ambito del bilancio energetico da presentare nella relazione tecnica dedicata al progetto di produzione di idrogeno, esplicitando la quantità di idrogeno prodotto (QH_2) in funzione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti asserviti e prelevata dalla rete in relazione al consumo specifico dell'elettrolizzatore.

11. Relativamente al calcolo del parametro EP, come si determina $A_{progetto}$? **NEW**

Il parametro $A_{progetto}$ è determinato dall'agevolazione richiesta per gli investimenti di produzione di idrogeno di cui al paragrafo 2.3.1 del bando, dunque comprendendo sia l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile/bioidrogeno che l'impianto FER asservito.